

COMUNE di BAVENO

Provincia del Verbano Cusio Ossola



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 47 del 24.11.2022

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
1.2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE.....	3
1.3. VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	5
1.4. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	6
1.5. SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	6

2. ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

2.1. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	7
2.2. DEFINIZIONI.....	7
2.3. ASPETTI GENERALI.....	7
2.4. AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA	8
2.5. AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA SEMPLIFICATA.....	9
2.6. AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA ORDINARIA	9
2.7. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	10
2.8. REVOCHE E SOSPENSIONI DELLE ATTIVITA'	10
2.9. ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI	10

3. CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

3.1. FUNZIONI E COMPETENZE.....	11
3.2. PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.....	11
3.3. SANZIONI.....	11

4. NORME TRANSITORIE E FINALI

4.1 ENTRATA IN VIGORE.....	11
----------------------------	----

5. ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO 1

MODELLO DELLA DOMANDA E CONTENUTI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER CANTIERI

ALLEGATO 2

MODELLO DELLA DOMANDA E CONTENUTI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

ALLEGATO 3

MODELLO DELLA DOMANDA E CONTENUTI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER ALTRE ATTIVITA'

ALLEGATO 4

MODELLO DELLA DOMANDA E CONTENUTI PER OTTENERE
L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

ALLEGATO 5

ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' ESCLUSE DALL'OBBLIGO DI
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ART. 8 LEGGE 447/ 1995

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose è la base per la disciplina delle competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi della Legge Quadro n. 447/95, della L.R. n. 52/00 e della Deliberazione G.R. 27.06.2012, n. 24-4049.

Al fine di cui sopra, valgono le definizioni indicate dalla Legge Quadro e dai relativi Decreti attuativi.

1.2. – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

Valori limite di emissione -Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione -Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva), sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree fatte rientrare in classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità -Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione -Leq in dB(A)

1. se riferiti ad un'ora, sono pari ai valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
2. se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione. In questo caso il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali, in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori (1 o 2), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto 2, comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge Quadro 447/95.

1.3. – VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico i soggetti titolari dei progetti o delle opere indicate ai commi 2 e 4 dell'art. 8 della Legge 447/95.

Sono escluse dalla presentazione le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B del D.P.R. 19.10.2011 n. 227 appartenenti alle micro, piccole e medie imprese (art. 2 D.M. 18.04.2005) fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 447/95. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 6, della Legge 447/95, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al successivo comma.

Per le attività diverse da quelle indicate nel comma precedente le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale, la documentazione di cui all'art. 8, commi 2,3 e 4 della Legge 447/95, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/95.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della Legge 447/95, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Sono fatte salve, in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione di cui al comma precedente sia prevista Segnalazione di Inizio di Attività (od altro atto equivalente), la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa (od al diverso atto equivalente).

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a della Legge n. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

1.4. – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3 della Legge 447/1995, e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico:

- scuole e asili nido,
- ospedali,
- case di cura e di riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- nuovi insediamenti residenziali, prossimi alle opere indicate dall'art. 8, comma 2 della Legge n. 447/95.

1.5. – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale al Comune di Baveno – Settore Attività Produttive.

Laddove, sia prevista Segnalazione di Inizio Attività (od altro atto equivalente), la documentazione prescritta al punto 1.4 può essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa allo Sportello unico per le attività produttive del comune, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010.

2. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

2.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento stabilisce la modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della l. 447/1995, per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

Le attività ricomprese nel campo di applicazione sono gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cantieri e le altre attività di cui alle definizioni seguenti.

2.2 – DEFINIZIONI

Per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:

Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi; **Cantieri**, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;

Altre attività, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine,) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc.

Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la l. 447/1995, la l.r. 52/2000 ed i relativi provvedimenti attuativi.

2.3 – ASPETTI GENERALI

Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificate ed autorizzazioni con istanza ordinarie, secondo i criteri esplicitati nei punti successivi. Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della l. 447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

L'autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

Particolare attenzione verrà posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio.

L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

2.4 – AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA

Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, le seguenti attività:

- cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB (A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di un'ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi;
- spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00.

Inoltre si intendono autorizzate al superamento dei valori limite anche le seguenti attività:

- luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere, che si svolgano fino alle ore 22,00 senza l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
- manutenzione di aree verdi private secondo le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- manutenzione di aree pubbliche e del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
- altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;
- altre attività a carattere temporaneo svolta in assenza di persone esposte al rumore.

2.5 – AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA SEMPLIFICATA

Sono autorizzate tacitamente con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio attività:

Cantieri nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;
- presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato 1.

Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- svolgimento nei siti individuati nella tav. 1 secondo i criteri della DGR 6 agosto 2001, n. 85–3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale;
- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
- per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00, con priorità per gli eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale già inseriti nel calendario annuale degli eventi;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- spettacoli pirotecnici, su aree pubbliche o private con svolgimento entro le ore 22 nel periodo da metà ottobre a metà maggio (bassa stagione) ed entro le ore 23 nel periodo da metà maggio a metà ottobre (alta stagione);
- presentazione dell'istanza secondo l'Allegato 2.

Altre attività

Il Comune può autorizzare con procedura semplificata altre attività a carattere temporaneo, diverse da spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, espressamente individuate secondo specifiche esigenze locali dalla Giunta Comunale;

L'istanza per l'autorizzazione semplificata deve essere predisposta secondo l'Allegato 3.

2.6 – AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA ORDINARIA

Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dai punti 2.4 e 2.5 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune con procedura ordinaria.

L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio attività, al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile.

L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.

Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della l.r. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.

Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24:00 e le ore 06:00 l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al presente regolamento e delle specifiche prescrizioni imposte con singola autorizzazione.

L'istanza di autorizzazione ordinaria è predisposta secondo l'Allegato 4.

2.7 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione, senza istanza, semplificata o ordinaria, deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

2.8 – REVOCHE E SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ

In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

2.9 – ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di autorizzazione.

Per gli impianti installati permanentemente a servizio delle attività di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani non possono essere autorizzate deroghe ai valori limite di rumore prescritti dalla normativa.

Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'art. 1 comma 2 del decreto stesso.

Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".

3. CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

3.1 – FUNZIONI E COMPETENZE

Ai sensi dell'art. 6 lettere d), f), g) e dell'art 14, comma 2, della Legge 447/95 e dell'art. 5, comma 1, della L.R. 52/00 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico.

Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, può avvalersi della Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e dell'A.R.P.A. Piemonte .

3.2. – PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o da altri provvedimenti comunali.

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

3.3 - SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge Quadro n. 447/95 e dall'art. 17 della L.R. n. 52/200.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

4. NORME TRANSITORIE E FINALI

4.1 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della esecutività della deliberazione di approvazione. Lo stesso verrà pubblicato nell'apposita sezione del portale istituzionale dell'Ente. Sono abrogate, dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni che con esso contrastino.

5.0 ALLEGATI

ALLEGATO 1

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER CANTIERI

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Marca da
bollo

ALLEGATO 2 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

CITTA' DI BAVENO
Piazza Dante Alighieri, 14
28831 BAVENO (VB)

Il sottoscritto _____
nato a _____
in qualità di legale rappresentante / titolare _____
della società ragione sociale _____
indirizzo _____
telefono _____ fax _____ e mail _____

CHIEDE

ai sensi del punto 2.5 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico
l'autorizzazione in deroga per l'attività a carattere temporaneo consistente in
MANIFESTAZIONE/SPETTACOLO ALL'APERTO (denominazione/tipologia) _____

da effettuarsi in _____
nei giorni _____ e negli orari _____

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di rispettare quanto previsto dal Regolamento
Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e allega la documentazione prevista nell'allegato 2
dello stesso (vedi retro)

Inoltre prende atto che l'attività è da intendersi autorizzata dalla succitata data di svolgimento
dell'attività, fatto salvo l'eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima
dell'inizio dell'attività.

data _____

firma _____

ALLEGATO 2

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO 3

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER ALTRE ATTIVITA'

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Marca da
bollo

ALLEGATO 4 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CON ISTANZA ORDINARIA PER ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

CITTA' DI BAVENO
Piazza Dante Alighieri, 14
28831 BAVENO (VB)

Il sottoscritto _____
nato a _____
in qualità di legale rappresentante / titolare _____
della società ragione sociale _____
indirizzo _____
telefono _____ fax _____ e mail _____

CHIEDE

ai sensi del punto 2.5 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico
l'autorizzazione con istanza ordinaria in deroga per l'attività a carattere temporaneo consistente in
Y MANIFESTAZIONE/SPETTACOLO ALL'APERTO _____
Y CANTIERE EDILE/STRADALE/INDUSTRIALE _____
Y ALTRE ATTIVITA' _____
da effettuarsi in _____
nei giorni _____ e negli orari _____

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di rispettare quanto previsto dal
Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e allega la documentazione
prevista nell'allegato 4 dello stesso (vedi retro)

Inoltre prende atto che l'attività è da intendersi autorizzata dalla succitata data di svolgimento
dell'attività, fatto salvo l'eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima
dell'inizio dell'attività.

data _____

firma _____

ALLEGATO 4

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato negli allegati sotto indicati, devono comprendere anche una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

Spettacoli e manifestazioni:

stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Cantieri:

stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Altre attività:

stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;
valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

ALLEGATO 5 - ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA' (ART. 8 LEGGE 447/1995).

Allegato B (previsto dall'articolo 4) DPR 227/2001

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché provvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.

41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.